

COMUNE DI CAPODIMONTE

PROVINCIA DI VITERBO

UNIVERSITA' AGRARIA DI CAPODIMONTE

LOC. VERMIGLIESCA

CAPITOLATO D'ONERI

Delle condizioni sotto le quali viene aggiudicata la vendita del lotto ricadente nel Comune di CAPODIMONTE di proprietà DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI CAPODIMONTE

a) CONDIZIONI GENERALI

Art.1

L'UNIVERSITA' AGRARIA DI CAPODIMONTE, indice gara pubblica in esecuzione della deliberazione n° 6 in data 14/10/2024 approvata dalla Deputazione Agraria per la vendita del materiale legnoso ritraibile dai boschi sopra citati ed assegnati al taglio.

Art.2

L'aggiudicazione avviene a corpo partendo dal prezzo di base di vendita € 11871 + spese di progetto pari a € 1500 + iva

Il deliberatario eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonchè tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

Art.3

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dal taglio di fine turno del ceduo a prevalenza di cerro. La delimitazione catastale e la descrizione dei confini sono riportati di seguito mentre le planimetrie sono riportate in allegato: Superficie al netto delle tare Ha **4,7**.

Tale lotto nel Comune di CAPODIMONTE, è distinto in Catasto Terreni

Comune	Foglio	Particella/e	Località
Capodimonte	33	5p,104,107,108,109.	Vermiglisca

Art.4

L'aggiudicazione avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

Art.5

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare od allegare all'offerta nel caso trattasi di gara ad offerte segrete:

- Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara; nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
- Bonifico del 10% della base d'asta alla presentazione della domanda di partecipazione*;
- Pagamento tramite bonifico a saldo residuo alla stipula del contratto;
- Una dichiarazione autenticata a norma di legge con la quale il concorrente attesti:

a) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonchè del presente capitolato.

b) che l'offerta presentata tiene conto degli oneri previsti per il piano per la sicurezza degli operai.

- Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

* la somma verrà restituita ai non vincenti l'asta

Art.6

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art.7

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia diritto ad indennizzo di sorta.

Art.8

Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte approvazioni superiori.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi, o nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipula del contratto il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art.5 senza diritto alcuno ed alcuno indennizzo di sorta.

Art.9

Il verbale di aggiudicazione, da redigere su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal presidente della commissione di gara, dall'ufficiale rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e/o non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e gli sarà notificato a norma dell'art.82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata da copia del verbale di aggiudicazione e del capitolato d'onori. L'aggiudicatario dovrà eleggere a tutti gli effetti del contratto domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art.10

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà:

- a) costituire presso la cassa esattoriale dell'Ente un deposito cauzionale in numerario o in titolo di stato, a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo del contratto. Tale deposito dovrà essere comunque vincolato a favore dell'Ente proprietario. In caso di morte o fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcuno indennizzo.
- b) Consegnare presso la sede dell'Ente proprietario copia della documentazione attestante il rispetto dei requisiti di legge sulla normativa in fatto di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.11

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo 10 entro il termine ivi previsto, L'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata A.R. e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art.12

Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo raccomandata A.R. l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro 20 giorni il materiale venduto. La consegna verrà effettuata da un Rappresentante dell'Ente e/o da un tecnico incaricato, previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale.

Il tecnico incaricato della consegna redigerà apposito verbale, firmato dallo stesso, dall'aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente, in cui viene specificato il materiale venduto, i termini e i segnali che ne fissano l'estensione, le prescrizioni da usarsi nel taglio, le piante da rilasciare per riserva, le strade di smacchio e le vie di trasporto del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo articolo 16.

Successivamente copia dell'invito, del contratto di vendita e del verbale di consegna saranno rimessi al gruppo Carabinieri forestali di Roma che provvederà a tutte le operazioni di competenza circa il controllo in fase di esecuzione del taglio.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.

Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta. Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora l'Ente appaltante lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto omettendo il sopralluogo e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del capitolato d'oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi tre mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'ente proprietario potrà procedere a norma del precedente articolo 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art.13

Qualora dalla data del contratto di vendita, all'inizio del taglio di utilizzazione intercorrano uno o più periodi estivi l'impresa aggiudicataria è tenuta al pagamento dell'incremento legnoso da valutarsi a insindacabile giudizio del progettista.

Art.14

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Ente ed al Comando Stazione Carabinieri Forestale competente il giorno in cui verranno iniziati i lavori nel bosco.

Art.15

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Ente ed al Comando Stazione Carabinieri Forestale competente la data di fine lavori.

Art.16

L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto, è obbligato alla piena osservanza delle norme stabilite dal presente Capitolato, dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art.17

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare gli animali da tiro od altri.

Art.18

Il taglio delle piante dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con ferri ben taglienti, a superficie liscia, inclinata o convessa e senza lacerarne la corteccia. Dovrà inoltre praticarsi in prossimità del colletto, cioè quanto più raso a terra è possibile in base alla morfologia del terreno, comprendendosi in tale operazione anche la ribassatura delle ceppaie.

E' consentito l'uso delle seghe meccaniche e delle seghe a mano perfettamente affilate purché il taglio sia eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata e la superficie di taglio risulti liscia.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assegno dell'amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Art.19

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) di € 10,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo la normativa vigente e le norme del presente capitolato;
- b) di € 10,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio in periodo di divieto;
- c) Di € 5,00 per ogni impronta del martello forestale cancellata.

Art.20

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli agenti forestali per non rompere scortecciare e ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata e quindi riservata dal taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo grave da obbligare l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà l'Ente appaltante il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per sanzioni penali previste dalla vigente legislazione.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In casi di danni minori l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art.45 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n° 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926 n°1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente capitolato saranno versate all'Ente appaltante nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno.

Art.21

L'Ente appaltante, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata A.R. all'aggiudicatario, il taglio ed anche lo smacchio, qualora, vengano rilevate nella utilizzazione del bosco pratiche non in conformità alle norme contrattuali e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora, nonostante le comunicazioni scritte; si rilevasse che dalla continuazione della utilizzazione non in conformità alle norme contrattuali potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, l'Amministrazione dell'Ente appaltante può avvalersi della facoltà di rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente articolo 12. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria e salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

L'Ente appaltante si riserva altresì la facoltà di far sospendere per motivi aziendali e per tempi brevi l'utilizzazione del bosco stesso comunicandone date ed orari alla ditta aggiudicataria con gli stessi mezzi di cui al comma precedente.

Art.22

L'aggiudicatario è obbligato: a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata affinché vi si possa transitare liberamente; a spianare la terra smossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo a riparare le vie, i ponti, i termini, le barriere, le staccionate, le siepi, i fossi ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro danno arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname; ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie ecc.

- **comma (a)** - al termine dell'intervento di utilizzazione, le opere quali strade forestali, piste forestali, imposti e piazzai, dovranno essere ripristinati in modo da garantire il rapido rinsaldamento, mediante lo sbarramento al transito, il livellamento superficiale, la regolazione delle acque di scorrimento ed il trattenimento del terreno, e, qualora necessario, anche con la messa in opera di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, la ricopertura con strame organico, quale foglie e ramaglia, di varia pezzatura, posto a diretto contatto con il terreno.

Art.23

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole delle autorità forestale che provvederà a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle nel termine stabilito dell'art.16 del presente capitolato, trascorso tale periodo passeranno gratuitamente in piena proprietà all'Ente appaltante.

Art.24

Per il miglioramento delle capacità trofiche del bosco, è opportuno che vengano preservate dal taglio le specie autoctone e quelle specie arboree e arbustive, i cui frutti (pomi, bacche, drupe), siano appetiti dalla fauna selvatica di cui alla L.R. 61 del 19/09/74.

Dovranno essere salvaguardati lembi di vegetazione a forte naturalità e/o di vegetazione matura e stramatura in quanto possibile testimonianza di modelli di struttura e composizione floristica “residuale”, nonché per la tutela delle risorse genetiche autoctone di cui alla L.R. Lazio 15/2000 “*Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario*”.

Inoltre, allo scopo di contribuire al mantenimento della biodiversità locale e di limitare l’impatto sulle dinamiche ecologiche, siano rilasciati:

- durante l’intervento di taglio, gli esemplari arborei costituenti ricovero per la fauna selvatica di interesse conservazionistico ed in particolare quelli ospitanti nidi di rapaci e fori di alimentazione e/o nidi di picchi o rifugio di chiroterri, anche se secchi in piedi o a terra con fessurazioni o lembi di corteccia sollevati;
- alcune piante morte, se presenti, in piedi o abbattute, salvo nel caso di particolari motivi di ordine fitosanitario, certificati da tecnico abilitato, al fine della rigenerazione biologica dei suoli e delle capacità trofiche del bosco;

Art. 25

Il deliberatario dovrà apporre la cartellonistica dei lavori e dei rischi che indichi il divieto di accesso a coloro che non assolvono funzioni connesse all’esecuzione dell’intervento .

Art. 26

qualora si rilevasse una invasione di insetti o una epidemia di funghi parassiti, il proprietario o il possessore del bosco dovrà dare sollecita notizia al Comune di CAPODIMONTE, al Servizio Fitosanitario Regionale ed alla Stazione dei Carabinieri Forestale competente per area.

Art.27

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.

L’eventuale carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nel regolamento forestale vigente e nelle aie carbonili preesistenti.

- **Comma (a)**- Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione l’aggiudicatario pagherà una penale di € 50,00.

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione si applicherà una penale di € 500,00.

Art.28

Non dovranno essere aperte nuove vie di esbosco, né dovranno essere eseguiti livellamenti o modificazioni dell’ampiezza delle piste stesse.

Durante l’esbosco non è ammesso l’avvallamento del materiale legnoso lungo i versanti, i canaloni, i torrenti ed il trascinarsi a strascico lungo le strade aperte al transito ordinario.

Art. 29

Nella realizzazione di impianti o piazzali permanenti, non vengano effettuati movimenti di terreno con mezzi meccanici, spietramenti, abbattimenti di piante ed eradicazione delle ceppaie.

Art.30

Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sia stata danneggiata, pagherà una penale di € 5,00 se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 100,00 se poteva essere evitato a stima del collaudatore.

Art.31

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa.

Tale chiusura potrà essere anticipata alla eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente appaltante e al Comando Stazione Forestale Competente.

Art.32

L'Amministrazione dell'Ente appaltante potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario per quanto attiene alla stima dei danni .

Art.33

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art.24. In caso di ritardi l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art.34

Tutti gli oneri riguardanti le normative in termini di sicurezza nei cantieri forestali sono a carico dell'aggiudicatario. La documentazione necessaria a dimostrare il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, di tali normative dovrà essere consegnata dall'aggiudicatario all'Amministrazione dell'Ente appaltante all'atto della stipula del contratto. L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente tanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento dei essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art. 35

Si rimanda alla normativa L. n°353 del 21 Novembre 2000 (legge quadro sugli incendi boschivi) e successive modificazioni ed integrazioni, e quanto disposto a livello regionale riguardo l'individuazione del periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi.

- l'allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.

Art.36

L'Ente appaltante non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazzole di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 37

L'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità a riguardo.

Art.38

Terminato il taglio , il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente appaltante. Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'autorità

tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente salvo quanto disposto dagli articoli 33 e 34.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.39

L'approvazione del presente capitolato, secondo il disposto dell'art.5 è subordinata al rilascio da parte dello aggiudicatario della presente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

“Agli effetti dell'art.1341 cod. civ. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli contenuti nel su esteso capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.”

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art.40

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rilasciare tutte le piante di confine marcate di colore azzurro e tutte le piante non martellate di terzo e oltre turno.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rilasciare un numero di matricine pari a 90 / ettaro secondo la modalità dell'area di prova (vedi progetto di taglio e cartografia allegata).

Art.41

L'aggiudicatario è obbligato ad asportare o depezzare le ramaglie con dimensioni minori di cm 3 di diametro e distribuirle sul letto di caduta purchè a distanza maggiore di m 20 dai fronti stradali accessibili.

I residui di lavorazione dovranno essere allontanati o rimossi da alvei di corsi d'acqua, strade, mulattiere, sentieri e fasce antincendio.

Al termine delle operazioni di taglio e sgombrò del legname, le tagliate e le altre aree utilizzate per le operazioni, dovranno essere pulite da qualsiasi genere di materiale non legnoso depositato durante il taglio boschivo.

Art.42

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare i limiti di tagliata contrassegnati con serie di doppi anelli di vernice azzurra.

Art.43

L'aggiudicatario, contemporaneamente al taglio delle piante utilizzabili, dovrà tagliare, salvo disposizioni in contrario da stabilirsi in sede di consegna, i frutici spinosi, i monconi, le ceppaie danneggiate e cespugliate ed altre piante legnose inutili, rinettando la tagliata.

Art.44

Per eventuale inosservanza alle clausole e condizioni imposte con il presente capitolato l'aggiudicatario sarà sottoposto alle seguenti sanzioni nei confronti dell'ente proprietario oltre quelle previste dalla legge ed accertate durante l'utilizzazione. Esse saranno liquidate all'atto del collaudo a giudizio inappellabile dell'Ufficiale Forestale e senza pregiudizio delle eventuali azioni penali cui danni possono dar luogo e dal risarcimento dell'ente:

- Di € 50.00 per mancato taglio o riceppamento totale o parziale, ceppaie danneggiate, monconi od altre piante legnose inutili, su ogni ara di superficie di cui all'art.43 del presente capitolato.
- Di € 500,00 per inizio del taglio prima che l'acquirente sia in possesso del verbale di consegna di cui all'art.12 del presente capitolato.

Art.45

L'aggiudicatario potrà tagliare solo le piante martellate di terzo e oltre turno.

CAPODIMONTE li 14/10/2024

USO IINDUSTRIALE

	riferimento		attivo	passivo
	prezzo mercantile (per t.)	€	65,00	
a	taglio sezionamento ed allestimento	€		13,50
b	smacchio fino alla strada carrabile	€		10,10
c	assicurazione infortuni (75% di a, b)	€		17,70
d	direzione amministrazione e sorveglianza 7% delle spese precedenti)	€		2,43
e	interessi e rischi di capitale (4% del prezzo mercantile)	€		0,29
f	spese generali, contratto sicurezza ecc. (12% del prezzo mercantile al netto di tutte le spese precedenti)	€		0,86

	TOTALI	€	65,00	44,9
	prezzo di macchiatico			20,12

€ 20,12 per tonnellata di legna da ardere

	Ripresa totale sul lotto (tonnellate)		590	
	prezzo di macchiatico		20,12	
	Prezzo totale		11870,8	